



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 180 del 18/11/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 221

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 60 MW da realizzare nel Comune di Lucera (FG), in località "Sequestro e Saggese" - Proponente: Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. già Zefiro S.r.l. - Sede legale: Via Durini n. 16/18, 20122 Milano.

L'anno 2011 addì 10 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 26 marzo 2007 ed acquisita al prot. n. 5640 del 10.04.2007, la Società in epigrafe inoltrava al Servizio Ecologia della Regione Puglia istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Lucera (FG), allegando all'uopo la documentazione prevista per legge.

Con nota acquisita al n. 7104 del 04 maggio 2007 la Società in epigrafe comunicava di aver trasmesso copia del progetto al Comune di Lucera e del Rende Noto per la pubblicazione all'Albo pretorio dello stesso Comune per 30 giorni consecutivi.

Con nota n. 8465 del 24 maggio 2007 il Settore Ecologia chiedeva di trasmettere la documentazione relativa al progetto anche all'Amministrazione comunale per l'affissione all'albo pretorio. La stessa nota era trasmessa per conoscenza all'Amministrazione comunale competente chiedendo apposita attestazione di avvenuta affissione dell'avviso pubblico per 30 giorni all'albo pretorio con indicazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute in detto termine, nonché il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. 11/2001.

Con nota acquisita al n. 10112 del 22 giugno 2007 la Società specificava di aver provveduto in data 13 aprile 2007 alla trasmissione della documentazione al Comune di Lucera con relativa richiesta di pubblicazione e rende noto.

Con nota acquisita al n. 13474 del 05 settembre 2007 la Società trasmetteva copia dell'avvenuta affissione all'albo pretorio del progetto in questione. In detta attestazione si dichiarava che nei trenta giorni decorrenti dal 16 maggio 2007 non erano pervenute "osservazioni e memorie al progetto di cui all'oggetto".

Con nota acquisita al n. 2356 del 06 febbraio 2008 la Zefiro S.r.l. trasmetteva il parere ambientale comunale ex art. 16, comma 5 della L.R. 11/2001 espresso con nota 44637 del 15 novembre 2007. Relativamente alla proposta di Zefiro S.r.l. il Dirigente del IV Settore comunale (Attività produttive) riferiva compatibilità ambientale in conformità con il PRIE (Piano Regolatore degli Impianti Eolici la cui

procedura di approvazione si dichiarava avviata) a tutti gli aerogeneratori a meno di n.4 unità. Per ulteriori n.6 unità era riferita “sovrapposizione” con altre iniziative progettuali.

Con nota acquisita al n. 1949 del 15 febbraio 2010 la Società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. comunicava di aver incorporato, con atto di fusione in data 11 dicembre 2009, la Società Zefiro S.r.l., già interamente posseduta, subentrando ad essa a tutti gli effetti di legge, in tutti i contratti, diritti e ragioni inerenti l'impianto eolico in oggetto.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> località: Comune di Lucera loc. “Sequestro e Saggese”

==> n. aerogeneratori: il layout è costituito da 30 aerogeneratori di potenza unitaria di 2 MW (“Relazione tecnica”, p. 20) per una potenza complessiva di 60 MW. Le torri sono ubicate in piazzole di 2.100 mq ciascuna (“Relazione tecnica”, p. 24); Il progetto, prevedendo l'installazione di 30 aerogeneratori localizzati in aree attualmente destinate ad uso agricolo.

==> diametro rotore aerogeneratori: circa 90 m (“Relazione tecnica”, p. 21);

==> altezza WTG: Altezza torre 80 m (“Relazione tecnica”, p. 20);

==> vettoriamento dell'energia: mediante linee MT che convogliano l'energia prodotta al punto di consegna all'interno della sottostazione elettrica 30/380 kV. La lunghezza del cavidotto principale è pari a m 2.194 mentre la lunghezza dei cavidotti secondari somma a m 32.405 (dati tratti dai file “cavidotto_principale.shp” e “cavidotto_secondari.shp”).

==> viabilità di servizio: le predette piazzole sono collegate alla viabilità esistente mediante stradelli larghi 5 m (“Relazione tecnica”, p. 25). I lavori sulla viabilità interessano la sistemazione di strade esistenti per m 1.826 e la realizzazione di nuove strade per m 12.177 (dati tratti dai file “strade_da_sistemare.shp” e “strade_nuove.shp”) (“Relazione tecnica”, p. 29);

==> coordinate aerogeneratori: Tratte dai dati vettoriali del CD allegato alla documentazione cartacea (WTG_point.shp)

==> l'assetto territoriale nell'area interessata ripropone le caratteristiche tipiche dell'ambito territoriale “Tavoliere”, così come individuato da diverse fonti ufficiali di letteratura, non da ultimo il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). Attualmente si configura come l'involuppo di numerose piane alluvionali variamente estese e articolate in ripiani terrazzati digradanti verso il mare, aventi altitudine media non superiore a 100 m s.l.m., separati fra loro da modeste scarpate;

==> dall'analisi della Carta di uso del suolo regionale emerge che gli aerogeneratori 1 - 15 e 22 - 30 ricadono in aree classificate come “seminativi semplici in aree non irrigue” mentre gli aerogeneratori 16 - 21 ricadono in aree classificate come “seminativi semplici in aree non irrigue”

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- il layout propone uno schema di dispersione degli aerogeneratori abbastanza diffuso e con geometrie planimetriche irregolari, che non sembrano tener conto dell'esigenza del minor consumo di suolo possibile. L'areale di potenziale impatto risulta, in particolare, molto esteso coinvolgendo- con riferimento all'impronta inscritta nella perimetrale esterna- ben due comprensori di oltre 600 ha;
- nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto sono presenti le seguenti specie considerabili come "sensibili": poiana, gheppio, barbagianni, nibbio bruno, nibbio reale, gufo comune ("Relazione di incidenza ambientale", p. 133). In particolare, per quanto riguarda la poiana, in base agli avvistamenti nel comprensorio "si evince come l'area dell'impianto possa in qualche modo interagire con la presenza di questo rapace" (p. 134). Per quanto concerne il nibbio reale, nella predetta relazione si pone in evidenza che la zona occupata dagli aerogeneratori 1 - 15 è utilizzata da detta specie "come area di alimentazione e la presenza del rapace risulta sufficientemente costante probabilmente anche in relazione alla discarica presente nella zona e, conseguentemente, alla maggiore o minore presenza di potenziali prede". A tale riguardo si osserva che gli aerogeneratori n. 14 e 15 sono posti rispettivamente a 212 e 64 metri dalla discarica che, da quanto dichiarato, funge da zona trofica per il nibbio reale.
- La localizzazione del gruppo di aerogeneratori 1 - 15, in particolare, sembrerebbe essere causa di impatto sull'avifauna presente nella zona: l'analisi della connettività ecologica fornita non esclude, infatti, la presenza di flussi migratori consistenti ("Relazione di incidenza ambientale", p. 145) e di flussi minori dovuti alla dispersione degli animali. La documentazione fornita non consente, pertanto, di escludere la possibilità di impatti negativi dell'impianto sull'avifauna, soprattutto se aggiornata rispetto all'evoluzione dello stato dei luoghi e dalla incrementata presenza di aerogeneratori sul territorio, ad oggi e nel breve-medio termine attesa;
- con particolare riferimento all'ultima circostanza evidenziata nel punto precedente, si ravvisa la potenziale cumulazione di impatti considerata la vicinanza con un altro impianto già dotato di parere di compatibilità ambientale nello stesso sito, con il rischio dell'ingenerarsi di "interferenze distruttive" in termini ambientali, sino a determinare il cosiddetto "effetto selva" per eccessivo affollamento di aerogeneratori;
- gli aerogeneratori del gruppo 1 - 15 andrebbero a saturare completamente, anche in ragione di alcuni aerogeneratori già assentiti in quest'area, la zona compresa tra due corridoi di connessione (fluviali - residuali) costituiti dal Torrente Triolo e dal Rio Il Canaletto, anche individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
- gli aerogeneratori del gruppo 1 - 15 ricadono in zona definita PG1 (Pericolosità Geomorfologica Media e moderata) dal PAI dell'AdB-Puglia: rispetto a questa evidenza non è fornito adeguato riscontro in termini di compatibilità delle opere civili e di quelle di cantiere con l'assetto idro-geomorfologico del territorio, con conseguente stima del rischio di eventi di dissesto anche a larga scala, oltre che puntuali;
- alcuni tratti di nuove strade da realizzare (e di cavidotti per esse passanti) per raggiungere il previsto sito di alcuni aerogeneratori attraversano aree soggette a particolare tutela generando, pertanto, le seguenti interferenze:
 - 3 la strada che conduce all'aerogeneratore n. 4 attraversa il braccio tratturale "Pozzo delle Capre - Fiume Triolo" ed è prossima all'insediamento neolitico "Massera Lamiozza";
 - 3 la strada che conduce all'aerogeneratore n. 15 attraversa l'insediamento, risalente anch'esso al Neolitico, denominato "Cava Petrilli";
 - 3 la sottostazione è situata all'interno di una zona riportata nella Carta delle segnalazioni dei Beni archeologici del PPTR soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 del D.lgs 142/2004;

si ritiene che tali interferenze non siano state debitamente considerate;

- si segnala la elevata e diffusa presenza di masserie e beni architettonici nel contesto rurale interessato dall'intervento. Si tratta di elementi di riconosciuto valore culturale, solo per citarne alcuni:

3 lotto a nord: Masseria Il Feudo- insediamento di età contemporanea citato nel PTCP di Foggia e nella Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (CBC); Masseria Lamiozza, villaggio del neolitico (CBC); Masseria Melchiorre, villaggio del neolitico (CBC); La Motticella, insediamento più Masseria ed altri corpi di fabbrica ad esso afferenti tra cui il Casale (CBC);

3 lotto a sud: insediamento Il Posticchio II (neolitico, CBC); Masseria Carrescia, Masseria Grotticelle, Masseria Saggese, Saggese I e Saggese II, Masseria Villano III; Masseria Schifata, Masseria Rizza e Masseria Saccone (CBC).

La valutazione dei sistemi antropici appare incompleta attesa la numerosità e l'importanza di questi ambiti poiché, al di là della semplice disamina dello stato attuale di abitabilità di questi fabbricati, esiste un chiaro richiamo di valori di ricettività turistica e ricreativa di questi luoghi.

Inoltre la "Relazione sul rapporto dell'impianto con lo stato dei luoghi e il PRG" presenta una piccola mappa al suo interno che non è coerente in ogni sua parte con la tavola "Rumore e Vibrazioni" circa il rilievo dello stato d'uso delle masserie.

- Circa lo studio del rumore, vi è da dire che a fronte della complessità del sistema insediativo e culturale, è identificato un solo ricettore sensibile per l'impatto acustico: masseria La Motticella rispetto al quale sia stato verificato il rispetto dei valori limite di intensità rumorosa. Si consideri inoltre che le coordinate degli aerogeneratori implementati nella simulazione non coincidono puntualmente con quelle ricavabili dagli shape file forniti nella documentazione digitale trasmessa;
- tutti gli aerogeneratori risultano visibili da almeno un punto di vista significativo quale quello coincidente con le zone circostanti Castel Fiorentino e l'abitato di Lucera.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Lucera in località "Sequestro e Saggese", proposto da Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. già Zefiro S.r.l., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Lucera (FG), in località "Sequestro e Saggese" - Proponente: Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. già Zefiro S.r.l., Sede legale: Via Durini n. 16/18, 20122 Milano.
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Lucera.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

I funzionari istruttori

Dott. For. Pierfrancesco Semrari

Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,

Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.

Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli
